



Decreto Rettorale n. 02 del 05/01/2026

**Procedura selettiva per la copertura di un posto di Professore Universitario di II fascia
GSD 05/BIOS-07 Biochimica
SSD BIOS-07/A Biochimica
mediante chiamata ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240**

IL RETTORE

Visto lo Statuto della Saint Camillus International University of Health Sciences, di seguito denominata UniCamillus;

Visto il Regolamento didattico dell'Ateneo;

Visto il Codice Etico ed il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 dell'Università UniCamillus;

Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6, in base al quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Legge 29 luglio 1991, n. 243 relativa alle Università non statali regolarmente riconosciute;

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modifiche;

Vista la Legge 30.12.2010 n. 240, e successive modifiche e integrazioni recante "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

Visto in particolare l'art. 18, comma1, della Legge 240/10;

Visto il D.P.R. del 15 dicembre 2011, n. 232, relativo al "Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'art. 8, commi 1 e 3 della Legge 240/2010";

Visto il D.M. del 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, di cui all'articolo 15 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 giugno 2016, n. 494, recante "Rettifica relativa all'Allegato D al D.M. 30 ottobre 2015, n. 855";

Visto il D.M. 1° settembre 2016 n. 662 che disciplina le tabelle di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere ai sensi dell'art.18, co. 1, lettera b), della Legge 240/2010;

Visto il Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” e, in particolare, l’art. 14, commi 6-bis e 6-ter, con il quale è stato modificato l’art. 15 della legge 240/2010;

Visto il Decreto Ministeriale n.639 del 2 maggio 2024 recante la determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l’aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell’art. 15, della legge 30 dicembre 2010 n. 240;

Visto il Regolamento UE 679/2016 e il D. Lgs del 10 agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";

Visto il Regolamento dell’Università UniCamillus per la disciplina della chiamata dei Professori di prima e di seconda fascia in vigore alla data del presente decreto;

Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 16/12/2025 che ha approvato l’attivazione della presente procedura selettiva per la copertura di numero 1 posizione di Professore Universitario di II fascia per il GSD 05/BIOS-07 Biochimica mediante la procedura prevista dall’art. 18 della Legge 240/2010, con uno specifico profilo relativo al SSD BIOS-07/A Biochimica;

DECRETA

Art.1 - Indizione della procedura selettiva

1. L'Università UniCamillus indice la seguente procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di Professore Universitario di II fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010 n. 240:

GSD	Nuovo SSD	Precedente Settore Concorsuale	Precedente SSD
05/BIOS-07 Biochimica	BIOS-07/A Biochimica	05/E1 Biochimica generale	BIO/10 Biochimica

Insegnamento in lingua inglese e in lingua italiana.

Sede prevalente di svolgimento attività: Venezia.

Decorrenza dall’anno accademico 2026/2027 o anticipata in ragione delle esigenze dell'Università

Trattamento economico e previdenziale: in base alla normativa attualmente vigente.

Diritti e doveri: come previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato giuridico del personale docente universitario, nonché dal Codice Etico e dai Regolamenti adottati da UniCamillus.

2. TIPOLOGIA DI IMPEGNO DIDATTICO, SCIENTIFICO (FUNZIONI):

Attività didattica: il docente sarà chiamato a svolgere attività didattica e tutoriale nel Settore scientifico disciplinare BIOS-07/A Biochimica nell'ambito dei Corsi di Studio, nei Corsi di Dottorato, nelle Scuole di Specializzazione e nei Master Universitari, con insegnamenti sia in lingua italiana che in lingua inglese.

Altra attività accademica: il professore sarà chiamato a partecipare alla vita accademica attraverso commissioni e tutte le altre forme di collaborazione allo sviluppo dell'Università che di volta in volta ne potranno richiedere il contributo attivo.

Attività di ricerca: il professore dovrà svolgere attività di ricerca sperimentale e clinica nel settore scientifico disciplinare BIOS-07/A Biochimica e che dovrà trovare riscontro nelle pubblicazioni presentate per la presente valutazione. Il Professore dovrà altresì individuare e far partecipare l'Ateneo a bandi per il finanziamento della propria attività di ricerca collaborando attivamente alla redazione dei relativi progetti. Il Professore si impegna ad esplorare tutti i canali di finanziamento a sostegno della sua ricerca e delle iniziative che a vario titolo riguardano la sua disciplina, l'insegnamento e la crescita culturale e scientifica degli studenti, e a proporli all'Università per le opportune procedure di presentazione delle relative domande alla cui elaborazione il Ricercatore collaborerà nel modo più appropriato.

Attività seminariale: Il professore si impegna inoltre a promuovere nel corso di ciascun anno accademico almeno due eventi convegnistici o seminariali con il contributo di docenti di UniCamillus od anche esperti non facenti parte del corpo docente accademico dell'Università e autorità rivolti ad un'ampia audience esterna, fermo restando la possibilità di partecipazione degli studenti del proprio corso ove però compatibile con l'orario delle lezioni e degli altri impegni accademici.

3. Per quanto riguarda l'eventuale attività assistenziale, si applicano le norme stabilite per il personale del Servizio sanitario nazionale, ivi comprese quelle relative al conferimento dell'incarico, da effettuarsi in base alle valutazioni e alle esigenze del Servizio stesso.

4. Obblighi nei confronti dell'Ateneo. Il professore si impegna altresì ad evidenziare la sua appartenenza al corpo accademico di UniCamillus presso tutti i media ogni qualvolta viene da questi interpellato su materie attinenti alla sua disciplina: si fa riferimento, ad esempio, ad interviste televisive nelle quali è previsto un sottopancia o a interviste giornalistiche nelle quali viene specificato il ruolo dell'intervistato. In tali casi verrà utilizzata la dicitura "Professore dell'Università Medica UniCamillus".

Art. 2 – Requisiti per l'ammissione alla procedura selettiva

1. Possono partecipare alla presente procedura selettiva;

a) coloro che abbiano conseguito l'abilitazione di cui all'art. 16 della Legge 240/2010 per il GSD-Gruppo Scientifico Disciplinare (o per il corrispondente Settore Concorsuale in base alla Tabella di corrispondenza di

cui all'allegato B del DM 639 del 2 maggio 2024) indicato all'art. 1 del presente bando e per le funzioni e la fascia oggetto del procedimento, ovvero per la fascia superiore, purché non siano già titolari delle funzioni di pertinenza della medesima fascia superiore;

b) coloro che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 210/1998 per la fascia e il settore corrispondenti a quelli per la quale è emanato il presente bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;

c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia e nel settore corrispondenti a quelli per i quali viene bandita la presente selezione;

d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario, in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

2. Sono esclusi dalla partecipazione alle selezioni:

a) coloro che al momento della presentazione della domanda abbiano rapporto di coniugio ovvero un grado di parentela o di affinità, fino al 4° grado incluso, con un professore strutturato appartenente alla Facoltà Dipartimentale di afferenza, con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;

b) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;

c) coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo;

d) coloro che abbiano riportato condanne penali o altre misure che escludano dall'assunzione in servizio o siano causa di destituzione da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni;

e) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

f) coloro che hanno superato il limite anagrafico relativo all'ordinamento per il quale intendano concorrere (in base al sistema pensionistico vigente alla scadenza del presente bando).

3. I requisiti prescritti indicati nel bando devono essere posseduti, a pena di esclusione dalla presente procedura, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alle selezioni.

Art. 3 – Criteri e parametri di valutazione dei candidati

1. Ai fini della valutazione dell'attività didattica sono considerati il volume, l'intensità e la continuità delle attività svolte dai candidati, con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui gli stessi hanno assunto la responsabilità.

2. Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, sono considerati l'autonomia scientifica dei candidati; l'organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche, l'appartenenza ad accademie scientifiche di riconosciuto prestigio; il conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante; il conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; la partecipazione in qualità di relatori a congressi e convegni di interesse internazionale; l'attività di valutazione nell'ambito di procedure di selezione competitive nazionali e internazionali.

3. Ai fini della valutazione delle pubblicazioni prodotte dai candidati, si considerano le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti e i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Nella valutazione dei candidati deve essere considerata la consistenza complessiva della produzione scientifica di ciascuno, l'intensità e la continuità temporale della stessa. I criteri in base ai quali si svolge la valutazione delle pubblicazioni scientifiche sono i seguenti: a. originalità, innovatività, rigore metodologico di ciascuna pubblicazione e sua diffusione e impatto all'interno della comunità scientifica; b. congruenza della produzione scientifica con il profilo da coprire e col relativo gruppo scientifico-disciplinare oppure con tematiche interdisciplinari strettamente correlate al profilo; c. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione dello stesso ai lavori in collaborazione; d. nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, le Commissioni di selezione si avvalgono anche di uno o più degli indicatori bibliometrici comunemente utilizzati.

I criteri in base ai quali si svolge la valutazione sono i seguenti:

a) per quanto riguarda l'attività didattica e scientifica:

- I. attività didattica in Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico, Corsi di Laurea Magistrale, Corsi di Laurea triennale, Corsi di Specializzazione, Dottorati di Ricerca e Master universitari presso Università italiane e straniere;
- II. organizzazione e partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero;
- III. partecipazione a Comitati editoriali di riviste internazionali;
- IV. partecipazione a Consigli direttivi di Società Scientifiche nazionali ed internazionali;

b) per quanto riguarda la valutazione delle Pubblicazioni:

- I. originalità, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- II. congruenza di ciascuna pubblicazione con le discipline ricomprese nel settore scientifico disciplinare oggetto della procedura e con il profilo scientifico del bando;
- III. H index e numero di citazioni ricevute;
- IV. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica (Impact factor della rivista);
- V. continuità temporale produzione scientifica, anche in relazione all'evoluzione delle conoscenze dello specifico settore scientifico disciplinare;

- VI. impatto della produzione scientifica complessiva valutato anche sulla base dei principali indicatori bibliometrici;
- VII. determinazione analitica, anche sulla base dei criteri riconosciuti presso la comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione; in particolare l'apporto individuale del candidato sarà determinato come segue: massima valutazione per la posizione come primo o ultimo autore o autore corrispondente.

4. Numero massimo di pubblicazioni scientifiche da produrre: 12 (dodici).

In caso di presentazione di un numero di pubblicazione superiore a quello stabilito dal bando, la Commissione procederà alla valutazione delle pubblicazioni, nell'ordine specificato nell'elenco delle pubblicazioni prodotto dal candidato, fino al raggiungimento del limite delle 12 pubblicazioni previste dal presente bando.

Art. 4 – Presentazione della domanda di partecipazione - Termini e modalità

1. Termini di partecipazione della domanda: La domanda deve pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso di bando sulla G.U.R.I. - IV serie speciale Concorsi ed esami (il bando verrà pubblicizzato, inoltre, per estratto sui siti <http://bandi.miur.it> e <https://euraxess.ec.europa.eu>). Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è fissata al primo giorno feriale successivo. Non si terrà conto delle domande consegnate o spedite o inoltrate successivamente al termine stabilito dal presente articolo.

2. Modalità di presentazione: La domanda di partecipazione alla presente procedura deve essere presentata, a pena di esclusione, completa in ogni sua parte e corredata dagli allegati indicati al punto 6 del presente articolo, per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica dedicata alla pagina: https://srv.unicamillus.org/unicamillus_bandi/. Nella stessa applicazione informatica è possibile inserire ulteriori documenti ritenuti utili ai fini della valutazione.

Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti nella procedura telematica per la produzione della domanda ed allegare i documenti in formato elettronico pdf.

Non sono ammesse altre forme di invio della domanda o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.

La presentazione della domanda online di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa secondo una delle seguenti modalità:

- mediante firma digitale, salvando sul proprio PC il file PDF generato dal sistema, completandolo con le informazioni mancanti e firmandolo digitalmente: verrà generato un file con estensione .p7m che dovrà essere nuovamente caricato sul sistema;
- in caso di impossibilità di utilizzo della firma digitale il candidato dovrà salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema, stamparlo, completarlo con le informazioni mancanti ed apporre firma autografa per esteso sull'ultima pagina dello stampato. Tale documento dovrà essere prodotto in PDF via scansione, e il file così ottenuto dovrà essere caricato sul sistema.

Si precisa che il sistema informatico utilizzato dall'Ateneo non consente il caricamento di file che abbiano una dimensione pari o superiori a 8 megabyte.

Il completamento della presentazione telematica della domanda di partecipazione alla procedura è certificato dal sistema informativo mediante ricevuta che verrà automaticamente generata e che deve essere salvata a cura del candidato.

Questa amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per l'eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative alla selezione per cause non imputabili all'Amministrazione stessa, anche se dovuti a disguidi postali, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

L'Ateneo si riserva di richiedere ai candidati l'esibizione di copia delle pubblicazioni indicate in ciascuna istanza e di richiedere ulteriore documentazione a supporto della veridicità di quanto dichiarato nella domanda e negli allegati.

3. Nella domanda deve essere obbligatoriamente indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ed il domicilio che il candidato elegge ai fini della procedura, nonché il recapito telefonico da utilizzare per comunicazioni inerenti alla procedura di selezione. Ogni eventuale variazione deve essere tempestivamente comunicata a questo Ateneo all'indirizzo concorsi.unicamillus@pec.it. L'Ateneo non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni da esso inviate dipendente da inesatta indicazione dei recapiti da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi indicati nella domanda, né per eventuali disguidi non imputabili a colpa dell'Ateneo stesso, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né nel caso che i file trasmessi non siano leggibili.

4. I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, devono fare esplicita richiesta, nella domanda di partecipazione alla procedura comparativa, in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario per l'espletamento delle prove, ai sensi della Legge suddetta. In tal caso dovranno allegare apposito certificato rilasciato dalla competente struttura sanitaria pubblica.

5. I candidati che intendono rinunciare alla partecipazione alla procedura per la quale hanno prodotto domanda di ammissione possono inviare al Rettore di questo Ateneo la dichiarazione di rinuncia (con firma autografa o digitale) corredata di fotocopia del documento di identità. Tale rinuncia dovrà essere inviata all'indirizzo PEC concorsi.unicamillus@pec.it.

6. Alla domanda di partecipazione il candidato deve allegare:

- a) copia di un documento di identità (fronte e retro) in corso di validità;
- b) copia del codice fiscale o della tessera sanitaria (solo per residenti in Italia);
- c) copia del certificato di Abilitazione Scientifica Nazionale (ove richiesto);
- d) curriculum vitae in formato europeo in lingua italiana, datato e firmato, contenente la propria attività scientifica (le pubblicazioni scientifiche devono essere in regola con la normativa sulla stampa alla data di scadenza di presentazione della domanda) e didattica;

e) elenco in lingua italiana, datato e firmato, dei titoli che si ritengono utili ai fini della procedura selettiva, corredato da apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto di notorietà nei casi consentiti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445; in tutti gli altri casi è necessario allegare il titolo in PDF e dichiararne la conformità all'originale;

f) elenco numerato delle pubblicazioni, in lingua italiana, datato e firmato, che il candidato intende produrre entro il numero massimo, di cui all'art. 3 del presente bando, con l'indicazione del nome degli autori, del titolo, del nome della rivista o della casa editrice, del numero della raccolta o del volume e dell'anno di riferimento e dei riferimenti bibliografici necessari per identificare univocamente la pubblicazione (e.g. ISBN, DOI, ...);

g) copia delle pubblicazioni di cui al punto precedente (in pdf) di cui andrà dichiarata la conformità all'originale (Allegato D);

h) nel caso in cui il candidato rientrasse nella categoria prevista dall'art. 2, comma 1, lettera d), del presente bando, è necessario allegare documentazione idonea a comprovare il possesso del requisito di ammissione;

i) dichiarazione sostitutiva di certificazione - dichiarazione in cui possono essere autocertificati gli stati, le qualità personali ed i fatti elencati nell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 (esempio iscrizione all'albo professionale, possesso del titolo di studio, etc.). L'oggetto della dichiarazione deve risultare bene identificato per la natura, la durata, la collocazione temporale, per l'ente interessato, ecc. (Allegato B);

l) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – attestante la veridicità di stati, qualità personali e fatti NON compresi nell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 (ad esempio attività di servizio, incarichi libero professionali etc.) L'oggetto della dichiarazione deve risultare bene identificato per la natura, la durata, la collocazione temporale, per l'ente interessato, ecc. (Allegato C).

7. I titoli, i documenti e le pubblicazioni dovranno essere prodotti con le modalità sopra indicate e nei termini indicati al punto 1 del presente articolo (non è consentito il semplice riferimento a quelli presentati a qualsiasi titolo presso questo o altro Ateneo).

8. I cittadini non appartenenti all'Unione Europea in possesso di regolare permesso di soggiorno possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive secondo le modalità previste per i cittadini dell'Unione Europea, qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani oppure qualora la produzione di dichiarazioni sostitutive avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

9. I cittadini non comunitari e non in possesso di regolare permesso di soggiorno possono inviare in pdf i titoli e i certificati, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero extracomunitario è cittadino, corredati da traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale. Gli originali di detti documenti devono essere prodotti all'Ateneo all'atto dell'eventuale assunzione.

10. Le pubblicazioni scientifiche devono essere numerate in ordine progressivo corrispondente all'elenco prodotto dal candidato ed allegato alla domanda di cui al presente articolo.

11. Le pubblicazioni contenute nell'elenco prodotto dal candidato ma non presentate o la presentazione di pubblicazioni presentate ma non leggibili o difformi non verranno prese in considerazione dalla Commissione esaminatrice.
12. UniCamillus si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
13. Non saranno presi in considerazione i documenti, i titoli e le pubblicazioni consegnati o spediti dopo il termine di cui al punto 1 del presente articolo.
14. Qualora un candidato presenti un numero di pubblicazione superiore a quello stabilito dal bando, la Commissione procederà alla valutazione delle pubblicazioni, nell'ordine specificato nell'elenco delle pubblicazioni prodotto dal candidato, fino al raggiungimento del limite previsto dal presente bando.
15. Per le pubblicazioni in collaborazione, il candidato può allegare dichiarazione che attesti il proprio contributo. In mancanza, le pubblicazioni in collaborazione possono essere valutate purché sia possibile enucleare l'apporto individuale del candidato.
16. L'Ateneo declina ogni responsabilità nell'ipotesi di dispersione delle comunicazioni dallo stesso inviate, ove tale dispersione sia da imputarsi a:
 - inesatta indicazione dei recapiti nella domanda di partecipazione da parte del candidato;
 - mancata o non tempestiva comunicazione dell'avvenuto mutamento dei recapiti inizialmente indicati nella domanda di partecipazione da parte del candidato;
 - né assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici o per eventuale illeggibilità dei file trasmessi, che non siano imputabili a colpa dell'Ateneo o che siano imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 5 – Pubblicazioni

1. Per i lavori stampati all'Estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia entro la data del 01/09/2006 devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660. Dalla data del 2 settembre 2006 devono essere adempiuti gli obblighi previsti dalla Legge 15/04/2004, n. 106 e dal D.P.R. 3/05/2006, n. 252. L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea documentazione, unita al lavoro stesso, oppure i cittadini italiani e i cittadini appartenenti alla Comunità Europea possono produrre l'autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo.
2. I titoli e le pubblicazioni devono essere presentati con le modalità di cui all'art. 4, nella lingua originale e tradotti in lingua italiana e/o in lingua inglese. L'Ateneo, inoltre, si riserva di poter richiedere al candidato, in un qualunque momento, una traduzione ufficiale, che dovrà essere redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Art. 6 – Esclusione dalla selezione

1. I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione comparativa.
2. L'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti può essere disposta in ogni momento con Disposizione motivata del Rettore e successivamente notificata all'interessato.
- 3 Costituiscono motivo di esclusione dalla procedura, tra gli altri:
 - la non veridicità delle dichiarazioni rese mediante autocertificazione;
 - la presentazione di una domanda difforme o incompleta dei documenti richiesti ai sensi dell'art. 4, del presente Decreto Rettorale.

Art. 7 – Costituzione della Commissione

1. La Commissione è costituita secondo le disposizioni contenute nell'art. 5 del Regolamento dell'Università per la disciplina della chiamata dei Professori di prima e di seconda fascia ed è nominata con Decreto del Rettore.
2. Dalla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di nomina della Commissione giudicatrice decorre il termine perentorio di 10 giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine - e comunque dopo l'insediamento della Commissione - non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
3. I lavori della Commissione devono concludersi entro il termine indicato nel Decreto Rettorale di nomina. Per comprovati motivi, il Rettore può prorogare il predetto termine per una sola volta. Decorso il termine di proroga senza che i lavori inerenti al procedimento di selezione siano conclusi e gli atti consegnati, il Rettore provvede a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova.

Art. 8 – Lavori della Commissione

1. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un Segretario.
2. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti, anche collegati in via telematica, e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
3. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
4. La Commissione, previa dichiarazione dei singoli componenti della insussistenza di cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi tra di loro, nell'ambito dei criteri di massima di valutazione di cui all'art.3 del presente Bando, predetermina i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum complessivo e dell'attività didattica dei candidati, ispirati a standard internazionalmente riconosciuti, ove applicabili.
5. Il candidato giudicato non idoneo è escluso dal prosieguo della procedura di valutazione.

6. La Commissione può prevedere lo svolgimento di una prova didattica le cui modalità sono definite dalla Commissione nella medesima seduta in cui vengono definiti i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum complessivo e dell'attività didattica dei candidati. È facoltà della Commissione decidere che la prova didattica sia svolta in lingua inglese. Nel qual caso, la prova didattica servirà anche all'accertamento delle competenze linguistiche (lingua inglese) dei candidati.
7. Stante il profilo multilingue dell'Ateneo è prevista altresì la verifica della conoscenza della lingua inglese secondo le modalità di cui al precedente punto 6 o altre modalità indicate dalla Commissione stessa; per i candidati stranieri, la Commissione verifica anche la conoscenza della lingua italiana.
8. La data, l'orario ed il luogo della convocazione per la prova didattica, per la verifica della conoscenza della lingua inglese e per la verifica della lingua italiana per i candidati stranieri, verranno pubblicati sul sito dell'Università UniCamillus. La pubblicazione sul sito del calendario stabilito dalla Commissione assolve agli obblighi di notifica.
9. Per essere ammessi a sostenere detta valutazione i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità e provvisto di fotografia.
10. La mancata presentazione di un candidato alla prova didattica e all'estrazione dell'argomento oggetto della prova didattica (ove prevista) è considerata esplicita e definitiva manifestazione della volontà di rinunciare alla procedura.
11. Al termine dei lavori la Commissione formula una graduatoria individuando il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per le quali è stato emesso il bando. La designazione è assunta con motivata delibera e con la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione. In caso in cui venissero giudicati più candidati pari merito qualificati a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per le quali è stato emesso il bando, la Commissione dovrà considerare maggiormente qualificato il candidato con il numero complessivo maggiore di pubblicazioni scientifiche rilevate su banche dati internazionali riconosciute per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale e, in caso di ulteriore parità, far prevalere il candidato con l'età anagrafica più giovane. La Commissione può deliberare di non designare nessun candidato.

Art. 9 – Accertamento della regolarità degli atti concorsuali e proposta di chiamata

1. Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni.
2. Gli atti della procedura sono trasmessi al Rettore che ne accerta la regolarità formale con decreto Rettorale.
3. La proposta di chiamata è trasmessa al Consiglio di amministrazione che la approva o la respinge motivatamente.
4. Sino all'approvazione della proposta di chiamata il Consiglio di amministrazione dell'Università può decidere, con provvedimento motivato, di non dare seguito alla procedura.

5. La nomina è disposta con Decreto del Rettore. Dalla data di emanazione di tale Decreto decorrono per il candidato designato 15 giorni di calendario per l'accettazione, salvo che nel decreto non sia indicato diversamente. Decorso inutilmente tale termine il candidato verrà considerato rinunciatario.

6. In caso di mancata accettazione non si procede alla chiamata di altro candidato salvo che il Consiglio di amministrazione non disponga diversamente e nel rispetto della graduatoria di merito. Nell'ambito della graduatoria predisposta dalla Commissione possono essere effettuate ulteriori chiamate su proposta del Senato Accademico e delibera del Consiglio di Amministrazione.

7. In caso di annullamento, totale o parziale, degli atti della procedura selettiva da parte dell'autorità giudiziaria, l'Ateneo accerta e dichiara l'assenza di un valido vincolo contrattuale, in ragione della nullità del rapporto. Qualora in costanza di giudizio dovesse intervenire provvedimento di sospensiva disposto dall'Autorità Giudiziaria, il rapporto di lavoro sarà coerentemente sospeso, ad ogni effetto di legge e di contratto, sino alla definizione del giudizio stesso.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

I dati e le informazioni saranno raccolti e trattati nel rispetto del D. Lgs. 101/2018 e del Regolamento UE 679/2016. UniCamillus si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura ed alla eventuale nomina, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Art. 11 - Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria De Stefano Donzelli (PEC: concorsi.unicamillus@pec.it).

Art. 12 – Clausole di salvaguardia

1. L'Ateneo si riserva la facoltà di modificare, annullare, revocare e/o non dare corso alla presente procedura. L'annullamento ricorre in presenza dei seguenti vizi: violazione di legge, eccesso di potere o incompetenza. L'Ateneo può motivare in ordine alla esigenza di procedere all'annullamento.

La revoca ricorre quando la procedura non può avere seguito, nel caso di mutamento della situazione di fatto successiva al momento dell'emanazione del bando o dell'adozione del provvedimento relativo e/o nel caso di mutamento o di nuova valutazione delle esigenze e degli interessi dell'Ateneo e/o per sopravvenuti motivi che non consentano di proseguire nella selezione

Inoltre, è possibile revocare la procedura in presenza di:

- modifiche normative intervenute in merito ai requisiti di docenza di ruolo dei Corsi di Studio e/o alla modalità di copertura anche tramite docenti fuori ruolo e/o a contratto;
- ulteriori e sopravvenute modifiche normative afferenti l'ordinamento universitario con impatto diretto sull'Università UniCamillus;
- ulteriori circostanze di fatto o di diritto che possano incidere sulle attività dell'Università UniCamillus.

Resta salvo il potere dell'Ateneo di modificare la presente procedura.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia allo Statuto, al Regolamento Didattico di Ateneo, ai Regolamenti che disciplinano il funzionamento delle attività dell'Ateneo come, ad esempio, al Regolamento dell'Università UniCamillus per la disciplina della chiamata dei Professori di prima e di seconda fascia in attuazione della Legge 240/2010, art. 18 e art. 24 cc. 5 e 6 e della chiamata diretta ai sensi della Legge 230/2005 art. 1 comma 9 nonché alla normativa vigente in materia.

Art. 13 - Pubblicità e disposizioni finali

1. Gli atti rilevanti per la procedura saranno pubblicati sul sito web dell'Ateneo e avranno valore di notificazione a tutti gli effetti, senza obbligo di alcuna ulteriore comunicazione.
2. L'avviso del presente bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) - 4° Serie Speciale (Concorsi ed Esami), sul sito internet del Ministero dell'Università e della Ricerca (<http://bandi.miur.it/index.php>) nonché sul sito dell'Unione Europea (<https://euraxess.ec.europa.eu>).
3. Il testo integrale è pubblicato sul sito web dell'Ateneo. Ai fini giuridici ed interpretativi fa fede il Documento depositato e disponibile presso l'Ufficio Concorsi, Decreti e Regolamenti e redatto in lingua italiana.
4. Per informazioni gli interessati possono contattare l'Ufficio Concorsi all'indirizzo e-mail concorsi@unicamillus.org.

F.to Il Rettore
Giovan Crisostamo Profita